

# FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020



UNIONE  
EUROPEA



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AUTORITA' DELEGATA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

AUTORITA' RESPONSABILE

**Oggetto: Relazione tecnica di accompagnamento all'avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione-Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi**

## 1. Premessa

Il presente documento descrive il contesto normativo, gli obiettivi, le motivazioni, gli strumenti e le fasi del procedimento di individuazione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle azioni afferenti all' OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (di seguito indicato "FAMI") - Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Esso è stato integrato dando conto delle osservazioni formulate in sede di consultazione con le Regioni e le Province Autonome e degli ulteriori elementi emersi in occasione della presentazione al Tavolo FAMI del 7 marzo 2016.

## 2. Quadro normativo e di contesto

Con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 è stato approvato il Programma Nazionale FAMI 2014 - 2020 (di seguito indicato "Programma"), che definisce finalità, azioni, destinatari e risultati attesi dalla gestione del Fondo; detto Programma è stato successivamente modificato con Decisione C(2015) 9608 del 16 dicembre 2015 e con Decisione C(2016) 1823 del 21.3.2016.

Il Programma si articola in tre Obiettivi Specifici: Asilo (OS 1); Integrazione/Migrazione Legale (OS 2); Rimpatrio (OS 3). Ogni OS prevede, al suo interno, una pluralità di Obiettivi Nazionali (ON), per i quali sono descritti le azioni, i destinatari ed i risultati attesi.

Nell'ambito della programmazione nazionale del FAMI, **la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata formalmente individuata quale Autorità Delegata** allo svolgimento delle funzioni di gestione ed attuazione di interventi relativi all'OS 2 "Integrazione dei cittadini di paesi terzi e migrazione legale" di cui al Capo III del Regolamento (UE) n. 516/2014. In data 28.05.2015 è stata sottoscritta la convenzione che regola i rapporti tra il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Ministero dell'Interno, Autorità Responsabile del Fondo (di seguito indicata "AR"), e l'Autorità Delegata (di seguito indicata "AD"), nell'ambito delle seguenti priorità nazionali: Migrazione legale (art. 8 Regolamento (UE) n. 516/2014); Integrazione (art. 9 Regolamento (UE) n. 516/2014).

Con specifico riferimento all'ON Integrazione, la citata Convenzione individua le seguenti azioni di competenza dell' AD:

1. Azioni preparatorie per agevolare l'accesso al mercato del lavoro, coordinando politiche del lavoro, accoglienza e integrazione, promuovendo interventi personalizzati per l'occupabilità e l'occupazione attraverso misure e strumenti integrati (informazione, orientamento, valorizzazione delle competenze informali e tirocini formativi) rivolti prioritariamente a rifugiati, migranti in condizione di disagio occupazionale, donne e minori stranieri non accompagnati;
2. Programmi di inserimento socio lavorativo dei MSNA (in particolare di quanti sono prossimi al compimento della maggiore età) per il conseguimento dell'autonomia; rafforzamento dei programmi di rintraccio dei familiari; sviluppo del sistema di monitoraggio dei servizi (SIM);

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Via Flavia, 6 – 00187 Roma

Tel. 06.4683.2190 - Fax. 06.4683.2230

[dgimmigrazionediv1@lavoro.gov.it](mailto:dgimmigrazionediv1@lavoro.gov.it) – [dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it)

# FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020



UNIONE  
EUROPEA



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE



MINISTERO  
DELL'INTERNO

AUTORITA' RESPONSABILE

AUTORITA' DELEGATA

3. Servizi per il contrasto alla dispersione scolastica rivolti agli alunni stranieri attraverso mediazione, orientamento, tutoring, consulenza psicologica;
4. Attività per la promozione dell'accesso ai servizi (alloggio, sistema sanitario nazionale, istruzione, mercato del lavoro) mettendo in rete i servizi territoriali, rafforzando la partnership tra operatori pubblici e privati del mercato del lavoro e del privato sociale, garantendo un sistema di servizi integrati attraverso standard e modalità uniformi di gestione e punti di accesso unici;
5. Servizi d'informazione e comunicazione istituzionale, servizi di prossimità e consulenza di secondo livello anche organizzati in reti regionali. Saranno target privilegiati le comunità straniere, i familiari ricongiunti in età di lavoro, prestando particolare attenzione alla componente femminile a rischio di inattività, ai minori e alle seconde generazioni. Il Portale Integrazione Migranti avrà ruolo privilegiato per veicolare le informazioni sui servizi su tutto il territorio nazionale;
6. Servizi per la promozione della partecipazione dei migranti alla vita pubblica e sociale favorendo il dialogo, la comunicazione interculturale, l'accettazione reciproca e valorizzando il ruolo delle associazioni di stranieri.

Il Programma evidenzia come l'ampio novero degli attori coinvolti nei processi di integrazione dei migranti ponga la sfida di verificare l'impatto dei servizi attivati, di promuovere azioni al fine di garantire uniformità e coerenza degli interventi e di gestire efficacemente secondo un approccio integrato le politiche migratorie. Nella programmazione 2014-2020 si rende ancora più necessario **rafforzare la complementarità tra FAMI e fondi FSE nella programmazione degli interventi di inserimento socio-lavorativo**. Tale posizione risulta significativamente coerente con gli atti di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottati negli anni 2015 e 2016, che sottolineano la necessità di promuovere una maggiore correlazione delle politiche del lavoro con le politiche di integrazione, in termini di programmazione e coordinamento delle attività e delle istituzioni competenti, a livello comunitario così come dei singoli Stati membri.

Al contempo, negli atti sopra menzionati, **in adesione al principio di sussidiarietà**, nella sua duplice declinazione, orizzontale e verticale, si postula l'esigenza che l'implementazione delle politiche migratorie debba avvenire attraverso il **potenziamento della cooperazione interistituzionale con Regioni ed Enti Locali ed il rafforzamento delle partnership con gli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro e del privato sociale**.

Muovendo dal Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che individua la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione quale Organismo Intermedio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sviluppato un processo funzionale alla declinazione delle priorità di intervento in materia di migrazione e integrazione, in coerenza con lo scenario socio-economico e con il quadro normativo di riferimento.

Tale processo è stato condotto secondo una logica di sistema e in applicazione del principio della complementarità dei fondi, attraverso il coordinamento e l'integrazione tra gli strumenti finanziari disponibili (europei, nazionali e regionali), con l'obiettivo di evitare la frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi, in applicazione dei principi del buon andamento della pubblica amministrazione e dell'efficacia della sua azione.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Via Flavia, 6 – 00187 Roma

Tel. 06.4683.2190 - Fax. 06.4683.2230

[dgimmigrazionediv1@lavoro.gov.it](mailto:dgimmigrazionediv1@lavoro.gov.it) – [dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it)

# FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020



UNIONE  
EUROPEA



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AUTORITA' DELEGATA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

AUTORITA' RESPONSABILE

Al fine di tener conto delle peculiarità del fenomeno migratorio nella sua dimensione territoriale, nonché delle caratteristiche del mercato del lavoro, le azioni sono state concepite nel rispetto del richiamato principio di sussidiarietà.

La definizione di obiettivi condivisi verso i quali orientare l'azione e le risorse dei differenti livelli di governo è assolutamente necessaria per conseguire un'efficace *governance* delle politiche del lavoro e di integrazione, che tenga conto delle peculiarità del fenomeno migratorio con riferimento ai territori, alle differenti comunità e al mercato del lavoro locale.

In tale quadro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione - al 31 dicembre 2014 ha sottoscritto 17 accordi di programma con le Regioni per definire un **sistema di interventi e una programmazione integrata in tema di politiche migratorie nel periodo 2014 - 2020**, secondo una logica di coordinamento ed integrazione delle iniziative e degli **strumenti finanziari di competenza nazionale e regionale**. I piani integrati degli interventi predisposti dalle Regioni sulla base degli accordi prevedono, in una prima fase, la realizzazione di azioni di sistema (azioni propedeutiche) volte a qualificare l'infrastrutturazione dei servizi territoriali dedicati alla popolazione migrante, nella prospettiva della facilitazione dell'accesso ai servizi ed attraverso la valorizzazione delle reti pubblico-private. In una seconda fase le azioni programmate dalle Regioni saranno rivolte direttamente ai destinatari e finalizzate a sperimentare su target e ambiti di intervento specifici gli elementi di innovazione introdotti nell'ambito dell'azione di sistema (azioni pilota). Nel corso del Tavolo FAMI del 16.10.2015, l'AD ha presentato il documento di programmazione integrata e la strategia che intende seguire nell'implementazione delle azioni di competenza, incentrata nella distinzione tra **linee di azione a regia nazionale e a regia regionale**: al primo filone vanno ricondotte le azioni di cui ai punti 1 e 2 del box di cui sopra, laddove le azioni ricomprese dal punto 3 al punto 6 sono configurate a regia regionale.

**Con il presente avviso pubblico l'AD intende dare avvio all'attuazione delle azioni a regia regionale**, all'esito di un percorso di condivisione dei contenuti e delle metodologie condotto con l'AR e con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per gli aspetti di specifica competenza di quest'ultimo.

Poiché l'immigrazione costituisce una materia trasversale ad una pluralità di ambiti di intervento e di competenze, l'avviso è stato elaborato secondo un **approccio multisettoriale**, capace di integrare politiche, servizi ed iniziative che fanno riferimento ad aree diverse, fra loro complementari. In tal senso, uno degli elementi caratterizzanti l'avviso è costituito dalla previsione di una **strategia regionale di intervento unitaria**: essa si estrinseca nella redazione di un **piano di intervento regionale**, che costituisce il documento che illustra la strategia complessiva che si intende mettere in atto attraverso le **single proposte progettuali**. Queste ultime descrivono le attività che si intendono realizzare relativamente a ciascuna delle azioni ammissibili al finanziamento, che fanno parte del piano di intervento regionale.

# FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020



UNIONE  
EUROPEA



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AUTORITA' DELEGATA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

AUTORITA' RESPONSABILE

## 3. Analisi dell'articolato

### 3.1 Risorse finanziarie

L'art.3 stabilisce la quantificazione e la distribuzione delle risorse finanziarie complessive (€ 31.000.000,00) tra le diverse azioni ammissibili, attuative del Programma Nazionale FAMI<sup>1</sup>, secondo la specifica contenuta nella tabella sottostante:

Azioni	Risorse
01- Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica	€ 13.000.000,00
02- Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione	€ 13.000.000,00
03- Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione	€ 2.000.000,00
04- Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni	€ 3.000.000,00

Inoltre, per ogni azione sono stabilite le allocazioni finanziarie previste per ciascuna Regione/Provincia Autonoma, scaturenti dalla sommatoria di una **componente fissa e di una variabile**. La misura della quota fissa è identica per tutte le Amministrazioni destinatarie, al fine di dotare ognuna di esse di una disponibilità minima di risorse atte a consentire la realizzazione delle iniziative oggetto di finanziamento. La seconda quota del finanziamento, viceversa, presenta un ammontare diversificato per ciascuna Amministrazione destinataria, determinato sulla base di indicatori di riparto specifici rappresentativi, per ciascuna azione, del bacino dei potenziali destinatari.

La distribuzione delle risorse tra quota fissa e quota variabile contempera, secondo un criterio di equità distributiva, l'esigenza di assicurare, da un lato, alle Regioni di dimensione più ridotte un minimum necessario ad espletare efficacemente le attività e, dall'altro, di garantire alle Regioni maggiormente interessate dal fenomeno migratorio una dotazione finanziaria adeguata a sviluppare azioni che rispondano alle effettive esigenze del territorio.

**Per ciascun azione potrà essere presentata**, da parte di ogni Regione /Provincia Autonoma, **una sola proposta progettuale, che andrà a confluire nel piano di intervento regionale, la cui articolazione potrà prevedere al suo interno un massimo di quattro proposte progettuali (una per ciascuna azione ammissibile)**. Ciascuna proposta progettuale, pur dovendosi organicamente inquadrare nella più generale cornice del piano di intervento regionale, conserva una propria autonomia (sia sotto il profilo contenutistico, che sotto quello procedurale) rispetto alle altre proposte progettuali presentate dal medesimo soggetto, che concorrono alla definizione del piano di intervento regionale.

<sup>1</sup> Le risorse attribuite a ciascuna azione sono state fissate a livello nazionale dalle Amministrazioni competenti per la gestione del FAMI, nella Convenzione di Delega tra Autorità Responsabile e Autorità Delegata; sulla base degli stanziamenti assegnati a ciascuna azione sono stati determinati i valori attesi degli indicatori inseriti nel Programma Nazionale FAMI.

# FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020



UNIONE  
EUROPEA



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AUTORITA' DELEGATA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

AUTORITA' RESPONSABILE

## 3.2 Soggetti

**L'art.4** individua le diverse tipologie di soggetti, che sono chiamati, a vario titolo a concorrere alla realizzazione dei progetti: proponente; partner; aderente.

I **soggetti proponenti possono essere esclusivamente le Regioni** (sia ordinarie che a Statuto speciale) **e le Province Autonome**. Tale scelta trova il suo fondamento nell'art.117 Cost. e nel D.Lgs. n.286/1998, il quale disciplina la materia dell'immigrazione e la condizione giuridica degli stranieri proprio prevedendo che una serie di attività pertinenti la disciplina del fenomeno migratorio e degli effetti sociali di quest'ultimo vengano esercitate dallo Stato in stretto coordinamento con le Regioni, ed affida alcune competenze direttamente a queste ultime; ciò secondo criteri che tengono ragionevolmente conto del fatto che l'intervento pubblico non si limita al doveroso controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda necessariamente altri ambiti, che intersecano competenze dello Stato con altre regionali, in forma esclusiva o concorrente. Pertanto, le Regioni e le Province Autonome sono gli unici soggetti legittimati alla presentazione delle proposte progettuali.

In coerenza con il richiamato principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, i soggetti proponenti sono chiamati ad attivare articolate e qualificate partnership territoriali, che soddisfino pienamente l'esigenza di sviluppare progetti effettivamente rispondenti ai fabbisogni emergenti dal territorio di riferimento.

Nel medesimo art.4 sono quindi elencate le tipologie di soggetti che possono far parte del **partenariato**. Per quanto riguarda l'azione 01, in ragione della tipologia degli interventi ammissibili e dell'ambito di incidenza degli stessi, le proposte progettuali devono necessariamente prevedere il partenariato obbligatorio con gli istituti scolastici di istruzione primaria o secondaria. Le proposte progettuali, nei contenuti delle azioni previste e del finanziamento richiesto, dovranno, pertanto, essere sviluppate in stretta coerenza con la centralità del ruolo rivestito dagli istituti scolastici nell'implementazione delle azioni e nel conseguimento degli obiettivi attesi.

Inoltre, in ragione dei contenuti degli interventi finanziabili nell'ambito dell'azione 02, al fine di rendere la progettazione regionale degli interventi di integrazione finanziati con l'avviso organica con il sistema dei servizi sociali delineato dalla Legge n. 328/2000, è stato reso obbligatorio il coinvolgimento, come partner, degli ambiti territoriali di cui all'art. 8 comma 3 lett. a) della sopracitata legge. Nel caso in cui gli ambiti territoriali risultino privi di autonomia organizzativa e finanziaria, sarà obbligatoria la partecipazione dei Comuni capofila dell'ambito territoriale. Ciascuna Regione/Provincia Autonoma stabilirà autonomamente criteri e modalità per l'individuazione degli ambiti che ritiene utile coinvolgere nella proposta progettuale.

In ogni caso, l'individuazione delle tipologie di partner dovrà essere coerente con i contenuti degli interventi che si intendono realizzare. Sarà pertanto possibile, in linea con l'autonomia di ciascuna proposta progettuale, la configurazione di partenariati diversi nella loro composizione, per ciascuna proposta, afferente alla singola azione.

Resta fermo che, in ragione del ruolo di Soggetto Proponente attribuito dall'avviso, **solo la Regione/Provincia Autonoma potrà rivestire il ruolo di capofila del partenariato**: come tale, dovrà pertanto mantenere in capo a sé la titolarità delle scelte e la regia dell'azione.

L'individuazione dei partner dovrà avvenire in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, immanenti all'art.12 della L. 241/1990, facendo ricorso, per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti di diritto privato da includere nel partenariato, all'istituto

# FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020



UNIONE  
EUROPEA



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AUTORITA' DELEGATA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

AUTORITA' RESPONSABILE

della **coprogettazione**, previsto dall'art.7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328."

L'espletamento, da parte della Regione /Provincia Autonoma, della procedura di individuazione dei soggetti di diritto privato da coinvolgere in qualità di partner dovrà essere sviluppato nel rispetto delle linee guida contenute al paragrafo 5 della Delibera ANAC n.32 del 20.1.2016.

La procedura di co-progettazione dovrà essere espletata nella fase di elaborazione della proposta progettuale e la Regione/Provincia Autonoma dovrà attestare in sede di presentazione della stessa, tramite apposita dichiarazione resa sulla base del modello allegato all'avviso, che gli organismi di diritto privato senza scopo di lucro aderenti in qualità di partner sono stati selezionati tramite adeguate procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

La partecipazione al partenariato degli enti *in house* della Regione /Provincia Autonoma è regolata dalle norme e dai principi in materia di *in house providing*.

Un'ultima tipologia di soggetti contemplata dall'avviso è costituita dal **Soggetto Aderente**: con tale espressione si fa riferimento ad un ente pubblico o privato, diverso dal capofila e dal partner, che aderisce con atto formale alla proposta progettuale. Il Soggetto Aderente condivide gli obiettivi della proposta progettuale e partecipa alla rete territoriale di intervento, senza rappresentare un centro di imputazione di costo.

L'avviso espressamente attribuisce tale ruolo, limitatamente all'azione 01 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica – all'Ufficio Scolastico Regionale, il quale dovrà obbligatoriamente prendere parte attiva, sin dalla fase della programmazione, all'elaborazione della proposta progettuale, nella quale rivestirà il ruolo di Soggetto Aderente.

Infine, in sede di configurazione del piano di intervento regionale, la Regione /Provincia Autonoma dovrà assicurare l'ulteriore *valorizzazione del sistema delle autonomie locali*, attraverso il necessario coinvolgimento dell'ANCI Regionale.

Nel processo di programmazione, adeguata considerazione sarà dedicata agli istituti partecipativi previsti dall'art.3 comma 6 del T.U. sull'immigrazione, quali i **Consigli territoriali per l'immigrazione**.

In particolare, il coinvolgimento dell'ANCI regionale e dei Consigli territoriali per l'immigrazione dovrà riguardare la fase ascendente, quella della pianificazione del progetto, nell'ottica di supportare la Regione/Provincia Autonoma nella fase di definizione delle priorità d'intervento e dei criteri di individuazione dei partner di progetto relativamente ai rispettivi ambiti di competenza.

### 3.3. Oggetto

L'art. 5 stabilisce **le attività ammissibili al finanziamento**, per ciascuna delle azioni previste, lasciando comunque ampio spazio di progettazione alle Regioni nei limiti delle misure eleggibili al finanziamento del FAMI. Come già evidenziato in premessa, la Regione /Provincia Autonoma dovrà presentare un unico piano di intervento regionale, strutturato in un massimo di quattro proposte progettuali (una per ciascuna azione ammissibile).

Sotto il profilo contenutistico, in aderenza con l'approccio integrato alle politiche migratorie, il Soggetto Proponente è chiamato a programmare le azioni ammesse a finanziamento con il presente avviso in

# FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020



UNIONE  
EUROPEA



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AUTORITA' DELEGATA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

AUTORITA' RESPONSABILE

maniera sinergica nell'ambito della più ampia programmazione regionale, individuando interventi ad esse complementari finanziati con ulteriori risorse.

La Regione/Provincia Autonoma è tenuta a identificare in maniera puntuale obiettivi, tipologia, articolazione e fonti di finanziamento (comunitarie o regionali) che concorrono a finanziarie ulteriori azioni, diverse da quelle finanziate con il FAMI, ad esse complementari, evidenziando il valore aggiunto che le stesse mettono in campo. La **complementarietà**, declinata sulla base delle condizioni specifiche dei diversi contesti regionali, può dunque essere garantita o attraverso la disponibilità di risorse aggiuntive che la Regione /Provincia Autonoma destina alla qualificazione e/o all'implementazione delle azioni finanziate con il presente avviso, o attraverso interventi già programmati nell'ambito di strumenti/dispositivi di cui possono beneficiare i cittadini dei paesi terzi destinatari del presente avviso. Per complementarietà si intende, quindi, la realizzazione di ulteriori azioni programmate o già avviate inerenti gli stessi ambiti d'intervento (misure complementari di politiche del lavoro e sociali, ma finanziate tramite altre risorse regionali e/o comunitarie e dispositivi (ad es. nell'ambito dei POR FSE).

Inoltre la Regione/Provincia Autonoma è tenuta a garantire la **sostenibilità futura** delle azioni, dando evidenza delle modalità di prosecuzione delle attività, sia con risorse finanziarie che assicurino continuità alle azioni, sia attraverso la valorizzazione dell'infrastruttura territoriale di reti e attori.

Al fine di comprovare gli impegni assunti per assicurare la sostenibilità futura del progetto, il Soggetto Proponente potrà fare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: avvisi pubblici, convenzioni, accordi e protocolli di collaborazione, previsioni del POR, etc.

### 3.4. Destinatari

**L'art. 6** individua i destinatari dell'avviso, distinti con riferimento alla natura delle quattro azioni ammesse a finanziamento. Nel novero dei destinatari non sono ricompresi i richiedenti asilo, la cui domanda non ha ancora formato oggetto di una decisione definitiva.

Al fine di rendere proporzionale le risorse assegnate agli indicatori di risultato quantificati nel Programma, è stato definito per ogni azione un **numero minimo di destinatari che la Regione/Provincia Autonoma è tenuta a raggiungere**; il valore target è stato fissato in misura proporzionale rispetto alle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Regione/Provincia Autonoma.

I destinatari da rilevare tramite strumenti idonei quali ad esempio registri, fogli firma, etc., sono i partecipanti alle diverse attività progettuali, così come definiti all'art. 1 dell'avviso: "Destinatario: soggetto, avente i requisiti indicati al successivo articolo 6 del presente avviso, che beneficia dei servizi erogati nel corso del progetto".

Il mancato raggiungimento di almeno il 70% del valore target indicato nella tabella 6, qualora non sia adeguatamente motivato dal Soggetto Proponente, potrà comportare da parte dell'AD l'adozione di misure utili ad assicurare una maggiore efficacia delle iniziative, inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

### 3.5. Ambito territoriale

**L'art. 7** disciplina l'ambito territoriale delle azioni, che dovranno essere attuate sul territorio regionale, o in parte di esso. Nel caso in cui la Regione/Provincia Autonoma presenti un progetto a carattere trans-regionale, le attività potranno essere realizzate anche al di fuori del territorio di riferimento. Tutti i costi

# FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020



UNIONE  
EUROPEA



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AUTORITA' DELEGATA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

AUTORITA' RESPONSABILE

di competenza dovranno in tal caso essere imputati a valere sui budget delle proposte progettuali presentate dalle singole Regioni/Province Autonome aderenti.

### 3.6. Modulistica

L'art. 8 descrive la modulistica relativa alla domanda di ammissione al finanziamento che la Regione/Provincia Autonoma è tenuta ad compilare attraverso il sistema informativo dedicato, messo a disposizione dall'AR.

L'AD, in ragione della peculiarità contenutistica e metodologica dell'avviso, ha integrato la modulistica standard all'uopo predisposta dall'AR, con i seguenti format:

- Il **piano di intervento regionale**, che illustra la strategia complessiva che la Regione/Provincia Autonoma intende adottare nelle quattro azioni ammissibili. Si tratta di un schema di domanda di partecipazione in cui indicare gli elementi salienti delle proposte progettuali, ivi compreso il budget.
- L'**attestazione sulle modalità di selezione** dei partner, attraverso la quale la Regione/Provincia Autonoma dà conto di aver esperito le procedure di individuazione dei partner di progetto nel rispetto delle norme e dei principi indicati al precedente punto 3.2 del presente documento.

### 3.7. Piano Finanziario e costi progettuali

L'art. 9 stabilisce le modalità di elaborazione del piano finanziario. Ciascuna proposta progettuale deve essere corredata da un budget che non deve essere superiore al massimale stabilito per ciascuna azione. Per quanto riguarda la quota di **cofinanziamento** nazionale, pari al 50% del budget complessivo di progetto, il **Soggetto Proponente** e/o i partner possono concorrere alla definizione del piano finanziario complessivo del progetto, relativamente al cofinanziamento nazionale medesimo e, dunque, sino ad un massimo del 50%. In coerenza con il principio di autonomia negoziale, i componenti il partenariato potranno liberamente determinarsi in ordine alla ripartizione delle quote di cofinanziamento all'interno del partenariato medesimo.

A differenza di quanto richiesto in ordine al profilo della complementarietà, attraverso il quale si valorizzano azioni non finanziate con l'avviso, il cofinanziamento riguarda attività eligibili con l'avviso medesimo.

L'importo del cofinanziamento deve essere indicato nel budget di progetto in termini finanziari e può essere utilizzato e valorizzato anche per la copertura delle diverse spese di progetto ammissibili al finanziamento del FAMI, secondo quanto indicato dal "Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020" (Versione Dicembre 2015). Per le spese coperte dal cofinanziamento deve essere presentata, in sede di rendicontazione, tutta la documentazione a supporto necessaria a comprovare l'effettivo e regolare sostenimento della spesa stessa.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dall'Autorità Delegata, le spese pagate a valere sul cofinanziamento del Soggetto Proponente risultassero in parte o in toto non ammissibili, l'importo del progetto verrà decurtato proporzionalmente anche con riferimento al contributo comunitario e al contributo nazionale, non solo a quello del beneficiario finale.



# FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020



UNIONE  
EUROPEA



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AUTORITA' DELEGATA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

AUTORITA' RESPONSABILE

Viene inoltre dettata una disciplina specifica nel caso di **accertamento di residui** a seguito dell'approvazione della graduatoria finale, incentrata su di un meccanismo di ripartizione delle emergenti risorse, in favore delle proposte progettuali approvate nell'ambito della stessa azione, secondo un criterio di premialità, basato sulla valutazione complessiva della proposta progettuale, che tiene conto di tutti i criteri di valutazione previsti all'art. 13 dell'avviso.

Pertanto, in presenza di emergenti risorse residue, per le Regioni/Province Autonome meglio collocate in graduatoria, il budget del progetto ammesso a finanziamento verrà incrementato in una misura pari al 50% della quota fissa relativa all'azione cui il progetto fa riferimento (€ 60.000,00 nel caso delle azioni 01 e 02 ed € 25.000,00 nel caso delle azioni 03 e 04). Nel caso in cui le risorse residue restanti da questa operazione di redistribuzione siano inferiori a tale importo, queste saranno assegnate all'ultima Regione/Provincia Autonoma avente titolo a concorrere alla redistribuzione dei residui, fino a concorrenza del minor importo disponibile.

L'integrazione dell'importo verrà concordata con il Soggetto Proponente e formalizzata nella Convenzione di Sovvenzione.

### 3.8 Cause di inammissibilità

L'art. 11 disciplina la causa di inammissibilità delle proposte progettuali che verranno quindi escluse dalla valutazione di merito.

Tale disciplina, coerentemente al carattere autonomo delle singole proposte progettuali confluenti nel piano di intervento regionale, si conforma al **principio di nullità parziale**, per cui il vizio di una singola proposta progettuale non inficia le altre proposte progettuali, che soddisfano i requisiti di ammissibilità prescritti dall'avviso, né tantomeno il piano di intervento regionale.

### 3.9 Criteri di valutazione dei progetti

L'art. 13 definisce i criteri di valutazione di ciascuna proposta progettuale. In coerenza con quanto descritto in premessa e all'art. 5 viene assegnato un punteggio particolarmente rilevante alle proposte progettuali che prevedono in maniera precisa gli impegni assunti dalla Regione per la realizzazione di azioni complementari, sinergiche con quelle dell'avviso. Inoltre vengono valorizzate le proposte progettuali che prevedono il cofinanziamento da parte del Soggetto Proponente Unico o Associato.

### 3.10 Rendicontazione delle spese e controlli

L'art. 17 fornisce indicazioni in merito alle ai costi ammissibili e alle modalità di rendicontazione, rinviando alla manualistica elaborata dall'Autorità responsabile per quanto riguarda le informazioni di dettaglio. In linea con le disposizioni contenute nell'avviso adottato dall'AR in data 24.12.2015, prot. n.19738, rivolto alle Regioni/Province Autonome sulla formazione civico-linguistica, è stata disciplinata la rendicontazione delle spese inerenti alle attività erogate da parte del personale del MIUR sulla base dei costi orari definiti dal CCNL (comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009).

## 4 Elementi procedurali

Agli artt. **10,12, 14-20** vengono descritti i passaggi procedurali relativi alla presentazione, valutazione e approvazione delle proposte progettuali.

Le proposte progettuali dovranno essere presentate **entro il 20 Luglio 2016**; la fissazione del predetto termine tiene conto dell'esigenza presentata dalle Regioni/Province Autonome di disporre di un arco

# FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020



UNIONE  
EUROPEA



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE



MINISTERO  
DELL'INTERNO

AUTORITA' RESPONSABILE

AUTORITA' DELEGATA

temporale sufficientemente adeguato a permettere la configurazione del partenariato e la predisposizione delle proposte progettuali.

La valutazione delle proposte sarà demandata ad un'apposita commissione di valutazione, la quale, all'esito dei lavori, procederà a stilare una graduatoria, distintamente per ciascuna delle azioni previste, che sarà sottoposta all'approvazione dell'AD. I rapporti tra l'AD ed il Beneficiario finale saranno regolati attraverso un duplice strumento negoziale:

- **la Convenzione quadro**, con la quale la Regione/Provincia Autonoma si impegna a realizzare il piano di intervento regionale, mettendo a sistema le singole proposte progettuali ammesse a finanziamento; la convenzione fissa al contempo le disposizioni comuni per l'implementazione integrata delle proposte progettuali, costitutive del piano medesimo;
- **la Convenzione di Sovvenzione** (una per ciascun azione finanziata), recante la disciplina dei rapporti tra AD e Beneficiario finale, prevedendo i rispettivi diritti ed obblighi relativi all'attuazione dell'azione finanziata.

La configurazione della disciplina dei rapporti tra AD e Beneficiario finale, strutturata sul duplice strumento negoziale, costituisce il logico corollario, a valle, dell'approccio integrato adottato nella fase ascendente del procedimento, costituita dalla programmazione del piano di intervento e dall'elaborazione delle singole proposte progettuali.

In proposito, si fa presente che ciascuna Regione adotterà proprie modalità organizzative interne per assicurare la gestione integrata dei singoli progetti, tenendo conto che la parte regionale con la sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione si impegna ad attuare l'azione finanziata, laddove con la Convenzione quadro assicura la rispondenza alle previsioni del Piano di intervento della strategia regionale posta in essere attraverso le singole azioni.

L'atto convenzionale sarà seguito dal decreto direttoriale di approvazione del medesimo, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art.3 della L. 14 gennaio 1994, n. 20. La convenzione sarà esecutiva solo all'esito positivo del predetto controllo: pertanto, l'arco temporale di efficacia della convenzione decorrerà dalla comunicazione fatta dall'AD al Beneficiario finale circa l'avvenuta conclusione della fase integrativa dell'efficacia del provvedimento ministeriale di approvazione e si concluderà al 31.3.2018. L'ammissibilità temporale delle spese sarà pertanto corrispondente al periodo di efficacia della Convenzione di Sovvenzione.

L'AUTORITA' DELEGATA  
Raffaele Tangorra

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i..*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Via Flavia, 6 – 00187 Roma

Tel. 06.4683.2190 - Fax. 06.4683.2230

[dgimmigrazionediv1@lavoro.gov.it](mailto:dgimmigrazionediv1@lavoro.gov.it) – [dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it)